
Legge regionale 06 agosto 2019, n. 57

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico.

(Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14.08.2019)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Finalità

Art. 2 Fondo per il trasferimento tecnologico

Art. 3 Normativa di riferimento

Art. 4 Commutazione dell'intervento del fondo

Art. 5 Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione

Art. 6 Norma finanziaria

Art. 7 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Considerato che:

1. Le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico, quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo, anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un'ottica di sviluppo economico;

2. Negli ultimi venti anni sul territorio regionale, su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione, si è sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all'attività di impresa;

3. Le infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacità competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati;

4. La mozione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 137, impegna la Giunta regionale, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico;

5. Attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le società di gestione localizzate sulla costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle società di

gestione;

6. Al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione, in linea con quanto stabilito dal documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2019 nel progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle società di gestione dei poli di trasferimento tecnologico, è prevista la costituzione di un fondo che interviene con partecipazioni o con prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito;

7. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana con la presente legge valorizza il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico, promuovendo e incentivando la razionalizzazione delle relative società di gestione operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le infrastrutture per il trasferimento tecnologico costituiscono un sistema di interesse pubblico a valenza generale che, sviluppatosi con il supporto della Regione Toscana e su iniziativa dei comuni e delle province, afferisce alle funzioni istituzionali di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di sostegno all'attività di impresa.

3. Per "infrastrutture per il trasferimento tecnologico" si intendono i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa, i laboratori di ricerca industriale, i laboratori di prove e test, i dimostratori tecnologici.

Art. 2 Fondo per il trasferimento tecnologico

1. Ai fini del sostegno al processo di razionalizzazione di cui all'articolo 1 è costituito un fondo (1) per il trasferimento tecnologico, finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle società di cui al comma 3, lettera b), di seguito denominato "soggetto gestore".

2. Il fondo per il trasferimento tecnologico, costituito con la presente legge, interviene nella forma del conferimento di capitale o nella forma del prestito o nella forma del contributo a fondo perduto (2) al soggetto gestore, secondo la disciplina e le modalità che sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La concessione dell'incentivo del Fondo è subordinata (3) alle seguenti condizioni:

- a) oggetto sociale del soggetto gestore riguardante attività in grado di razionalizzare il funzionamento delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico toscano ad esso aggregate;
- b) partecipazione di almeno tre delle seguenti società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico localizzate in Toscana: Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia società consortile a responsabilità limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l, Pontlab s.r.l., Consorzio Polo Tecnologico Magona, Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.;
- c) permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui alla lettera b) per almeno tre anni dalla data di intervento del fondo;
- d) possibilità, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di altre società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico partecipate, anche parzialmente, da amministrazioni pubbliche, che esercitino tale attività in modo esclusivo o prevalente, di organismi di ricerca pubblici, delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di enti locali e di imprese;
- e) esclusione, prevista dallo statuto del soggetto gestore, dell'adesione di società che svolgono esclusivamente erogazione di servizi immateriali, nonché di società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio 2016 – 2018, inferiori al 33 per cento del totale dei ricavi stessi, come attestato da un revisore legale iscritto nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che

modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 3

Normativa di riferimento

1. Gli incentivi economici di cui all'articolo 2 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

Art. 4

Commutazione dell'intervento del fondo

1. Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo, la Regione valuta, in alternativa alla restituzione dell'incentivo al fondo, la commutazione dello stesso in partecipazione societaria, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

1 bis. Qualora la Regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo può essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c). (4)

1 ter. La commutazione di cui al comma 1 è esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto. (4)

Art. 5

Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione

1. La costituzione del soggetto gestore deve essere deliberata da ciascuna delle società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico interessate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione impartisce indirizzi per la dismissione della propria partecipazione indiretta alle società Polo Navacchio S.p.A., Pontedera & Tecnologia società consortile a responsabilità limitata-Pont Tech soc. cons. a r.l., (5).

Art. 6

Norma finanziaria (6)

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019 e di euro 256.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020-2022, annualità 2020.

2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Parola soppressa con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 38.
2. Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 38.
3. Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 38.
4. Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 39.
5. Parole soppresse con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 40.
6. Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 41.